

CONFERENZA NAZIONALE L'ITALIA DELLA CONVIVENZA

Teatro Rossini

Roma Piazza Santa Chiara 14

28 e 29 aprile 2023

La certezza del diritto in Italia (ovvero la costante incertezza dei diritti in 20 punti)

di Maria Marta Farfan

1) In questo mio contributo alla Conferenza vorrei affrontare l'argomento riguardante le donne e gli uomini, presenti in Italia da tempi lontani, arrivati per motivi economici (c.d. migranti economici). Siamo popoli e cittadini plurali, e questa è una generazione, arrivata da più di 40 anni in Italia, costituita inizialmente da donne, che hanno combattuto le più importanti battaglie per l'affermazione e compimento dei diritti/doveri dell'immigrazione in Italia e che le nuove generazioni dovrebbero ascoltare con attenzione. Una generazione che ha usufruito, dopo tante battaglie, in generale di una buona legislazione, spesso disattesa nella loro applicazione, molte volte contraddittoria rispetto alle precedenti disposizioni.

Affronterò solo alcuni temi dal punto di vista giuridico, anche se la materia è estesa e complessa. Per la formazione di una società della convivenza, obiettivo di questa Conferenza è necessario avere strumenti giuridici efficaci ed efficienti, conoscere la normativa non solo nazionale e internazionale, ma anche regionale e comunale. Ogni regione può legiferare negli ambiti consenti dalla legge e ciò diventa sempre più importante quando se tratta di affermare i diritti e conoscere i doveri delle persone.

La mia breve esposizione riguarda la certezza dei diritti...i diritti sono per sempre? o come più volte abbiamo constatato...viviamo in una costante incertezza dei diritti?.

2) In questa sede non tratteremo la protezione internazionale, vale a dire i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria (ben 100 milioni

di persone risultano oggi essere in fuga dal mondo a causa di persecuzioni, conflitti, violenze e violazione dei diritti umani - Rapporto Unhcr 2022); attualmente assistiamo alla tragica distruzione dell' Ucraina, di Siria e Turchia devastate da un terribile terremoto, alla situazione drammatica che si vive in Sudan e altri paesi colpiti da regimi dittatoriali; tuttavia, l'accoglienza dei profughi ucraini ci consegna tuttavia una nuova visione sulla nostra capacità di accogliere, e dovremo fare sì che anche questa attenzione e generosità nei confronti di un paese devastato, si estenda anche a che fugge da altre guerre e catastrofi umanitarie nel mondo. In ogni modo, occorre superare il doppio standard dei profughi, solidali con alcuni, discriminatori con altri.

3) Conoscere i propri diritti è il primo passo per difenderli.

La **Costituzione italiana recita all'art. 10**: La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Particolare attenzione dedica la Carta costituzionale al diritto di asilo a favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Essa contiene inoltre una serie di principi applicabili a tutti gli individui, cittadini e stranieri, senza distinzione di nazionalità in quanto riguardano diritti fondamentali. Tali principi sono stabiliti dall'art. 2, che stabilisce che "...la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", e dall'art. 3, che dispone che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali".

Quanta lungimiranza nelle nostre madri e padri costituenti nel tutelare la condizione degli stranieri, richiamando i trattati internazionali; un'intuizione di grande democrazia, che oggi resta il punto fermo sulla condizione giuridica del cittadino straniero in Italia.

A questo proposito è bene ricordare che l'Italia, paese di lunga tradizione giuridica, ha accolto nella propria normativa numerose **convenzioni e accordi internazionali**, tra gli altri, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione sullo status di apolidia, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, ecc.

4) Ricordiamo brevemente l'evoluzione normativa in Italia a partire degli anni '80. Il fenomeno immigratorio inizia a manifestarsi in Italia intorno agli anni '70. Sotto il profilo giuridico, in quegli anni, la condizione dello straniero è regolata, per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno in Italia, dal **Testo unico delle**

leggi di pubblica sicurezza (Tulps) n. 733/1931, mentre l'accesso al lavoro è previsto da alcune circolari emanate dal Ministero del Lavoro.

Nel 1981 l'Italia ratifica, con legge n. 158/1981, la **Convenzione n. 143/1975 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil)** sulla promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti. Alla fine del 1986, in attuazione della suddetta Convenzione, il Parlamento approva la legge n. 943/1986, destinata a regolamentare l'attività lavorativa dello straniero in Italia. È una legge innovativa anche in ambito europeo, perché introduce la parità di trattamento e la piena uguaglianza dei diritti dei lavoratori non comunitari legalmente residenti in Italia rispetto ai lavoratori italiani, parità che si estende alla tutela dell'unità familiare e ai diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, al mantenimento dell'identità culturale, all'istruzione e alla disponibilità di abitazione.

In Italia, nel frattempo, si verificano episodi di razzismo da parte di bande criminali collegate ai diversi clan mafiosi, in particolare nella zona di Villa Literno, dove un rifugiato sudafricano raccoglitore di pomodori, Jerry Essan Masslo, venne ucciso, facendo emergere una situazione esplosiva di schiavitù, sfruttamento e caporalato vissuta da molti immigrati.

Nel febbraio 1990, quattro anni dopo la prima legge, è emanata la **legge n. 39/1990, c.d. "legge Martelli"**, che disciplina le modalità di ingresso dello straniero in Italia, il rilascio, il rinnovo e la revoca del permesso di soggiorno e, nel caso di espulsione dello straniero dal territorio italiano, garantisce una maggiore tutela giurisdizionale. Quanto al lavoro, la legge prevede la possibilità di stipulare ogni tipo di contratto di lavoro, di accedere al lavoro autonomo e alle libere professioni. Essa introduce, infine, norme sui rifugiati proclamando la **totale adesione alla Convenzione di Ginevra del 1951** relativa allo status di rifugiato, ratificata in Italia con legge n. 722/1954, mediante l'abolizione della riserva geografica che l'Italia aveva posto per il riconoscimento di tale status. Negli anni tra il '90 e il '95 si registrano alcune iniziative di modifica della legislazione vigente. Nel 1995, la **legge n. 335 di riforma del sistema previdenziale, c.d. "riforma Dini"**, introduce disposizioni destinate ai lavoratori non comunitari riguardanti la possibilità di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali versati se, cessata l'attività lavorativa, il lavoratore lascia il territorio italiano.

Tuttavia, parte della normativa richiamata è approvata in momenti di particolare emergenza o dopo accese polemiche sull'inefficacia delle norme e l'aumento dell'immigrazione illegale. Perciò, con il passare del tempo, viene da più parti richiamata la necessità di riformare l'intera normativa, in particolare la legge Martelli, considerata troppo tollerante in alcuni suoi aspetti, in particolare sul tema delle espulsioni.

Nel 1993, a seguito dell'entrata in vigore del **Trattato di Maastricht** nasce l'Unione europea. Pur essendo la legislazione in materia di immigrazione un

argomento riservato alla sfera di sovranità degli Stati membri, essi comunque s'impegnano ad armonizzare le politiche nazionali e di conseguenza, alla revisione della normativa sull'immigrazione.

Con l'entrata in vigore del **Trattato di Amsterdam**, le materie dell'immigrazione, dell'asilo e dei visti sono inserite nel pilastro comunitario. Ciò comporta per l'Unione europea la possibilità di adottare misure vincolanti per tutti i Paesi.

Nell'ottobre 1997 entrano in vigore in Italia **gli Accordi di Schengen**. L'Italia, che aderisce alla Convenzione nel novembre 1990, non riesce allora a soddisfare le condizioni tecniche poste per tale adesione. Infatti, a ritardare la piena integrazione dell'Italia nella Convenzione sono innanzi tutto le critiche rivolte dagli altri "partners" europei per la mancanza di una normativa sulla protezione dei dati personali ma anche per l'insufficienza dei controlli italiani alle frontiere esterne. Il primo aspetto è risolto con la legge 675/96 di "tutela della privacy" mentre il secondo presuppone la revisione dell'intera materia dell'immigrazione.

Per tali ragioni, nel febbraio 1997, è presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge governativo a firma dei **Ministri Turco e Napolitano**, poi convertito in **legge n. 40/1998** recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", entrata in vigore il 27 marzo 1998. L'obiettivo della legge è costituito da tre punti principali: una più efficace programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per lavoro, il contrasto all'immigrazione illegale, e l'incremento delle misure di effettiva integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, attraverso norme che garantiscono una serie di diritti di cittadinanza sociale.

La stessa legge prevede l'emanazione di un Documento programmatico triennale per la politica dell'immigrazione e la riunificazione della normativa sull'immigrazione in un "**Testo unico**".

Nel mese di agosto 1998, infatti, è entrato in vigore il **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in Italia"**. Il "Testo unico sull'immigrazione", **c.d. TUI**, un vero e proprio codice dei diritti e dei doveri degli stranieri non comunitari, ha riunito le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nella citata legge n. 40/1998, nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) n. 773/1931, nella legge n. 943/1986 sui lavoratori extracomunitari e nella legge n. 335/1995 sulla riforma del sistema previdenziale, mentre è abolita l'intera legge n. 39/1990. Il Testo unico è composto di 49 articoli suddivisi in sei titoli. Il Testo unico è accompagnato dal Regolamento di attuazione, che stabilisce le condizioni per l'accesso ai diritti e per il compimento dei doveri previsti dallo stesso, ed è composto da 61 articoli.

Le norme del Testo unico si applicano ai cittadini non comunitari e apolidi,

indicati come "stranieri", fatte salve le norme interne, comunitarie e internazionali più favorevoli agli stranieri vigenti nel territorio italiano. Inoltre, le norme del Testo unico costituiscono principi fondamentali al fine di indirizzare l'esercizio delle competenze legislative regionali.

In applicazione dei principi costituzionali e della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948, i diritti fondamentali della persona umana sono riconosciuti indiscriminatamente, nel territorio italiano e alla frontiera, a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno dell'ingresso o del soggiorno.

Agli stranieri regolarmente soggiornanti si assicura pienezza di diritti in materia civile nell'ambito della disciplina del Testo unico e delle convenzioni internazionali, e si riconosce il diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale, secondo quanto previsto in materia dalla legge 203/1994, di ratifica della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

In attuazione della citata Convenzione dell'Oil n. 143 /1975, l'Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Agli stranieri è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente alla tutela giurisdizionale e nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai servizi pubblici nei limiti previsti dalle leggi. Il Testo Unico è stato modificato, restringendone i diritti, in diverse occasioni, in particolare con la legge **n.189/2002, c.d. "legge Bossi Fini"**. Questa legge stravolge il significato equo, aperto e solidaristico sancito dal testo unico. La legge, entrata in vigore il 10 settembre 2002, modifica tale Testo unico, subordinando l'ingresso e la permanenza in Italia dei lavoratori al contratto di soggiorno per lavoro; introduce l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera; dimezza la durata dei permessi di soggiorno (da quattro a due anni) e aumenta (da cinque a sei) gli anni per richiedere la carta di soggiorno. Una delle modifiche più significative è l'abolizione del cosiddetto "sponsor", che permetteva al migrante di entrare legalmente in Italia con un visto per ricerca di lavoro, grazie alle garanzie economiche offerte da un familiare, da un conoscente o altro garante. Altra scelta negativa operata dalla legge Bossi Fini è stata la cancellazione della possibilità per i lavoratori stranieri della restituzione dei contributi previdenziali versati fin a quel momento, da riportare in patria.

Negli anni successivi anche con numerosi **provvedimenti finanziari e di bilancio dello Stato**, fino al 2020, con l'emanazione dei **decreti sicurezza, c.d. "decreti Salvini"**, sono state introdotte numerose modifiche peggiorative, introducendo, nel contempo, nuovi tipi di permessi di soggiorno e cancellando altri, come il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Un'apertura importante nell'ambito dell'immigrazione avviene, nel 2020, con la conversione in legge, con importanti modificazioni, del **decreto legge n. 130/2020**, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. Tale decreto legge è stato infatti modificato dalla **legge n.173/2020, c.d. "decreto Lamorgese"**. In particolare, in tema di immigrazione, la legge, reintroducendo modifiche al Testo unico, presenta una serie di importanti novità, tra le quali la

reintroduzione del permesso umanitario (abolito dal decreto Salvini) con la nuova ridefinizione del permesso per "protezione speciale"; in tal modo è possibile rivolgersi a quei settori più marginali della società, spesso con un lavoro al 'nero' ed estromessi dal sistema dei servizi, facendoli emergere dallo stato di assenza di diritti e togliendoli dall'invisibilità e da condizioni di irregolarità; l'ampliamento dei casi di convertibilità per alcune tipologie di permessi di soggiorno in permessi per lavoro: diventano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, "ove ne ricorrano i requisiti", i permessi di soggiorno per protezione speciale, per studio, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori, per cure mediche; l'iscrizione all'anagrafe anche per i richiedenti asilo; il ripristino di un sistema di accoglienza e integrazione a cui possono, nuovamente, accedere anche i richiedenti asilo; con la modifica dell'art. 3 c.4 del Testo unico, si stabilisce il principio che le quote d'ingresso dei cittadini stranieri per lavoro non siano vincolate all'assenza di un piano di programmazione triennale dei flussi, ma stabilite sulla base delle esigenze reali del mercato del lavoro; l'introduzione del nuovo sistema di accoglienza e integrazione (Sai) che, come il precedente sistema (Sprar), ripropone un modello di integrazione diffuso sul territorio con il pieno coinvolgimento dei Comuni italiani.

La legge pone il lavoro al centro del processo d'integrazione attraverso l'opportunità, come si è detto, di poter convertire alcuni permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro. Inoltre, la legge modifica in positivo le condizioni in materia di respingimento e la possibilità di riconoscimento del permesso di soggiorno per gli stranieri che in patria rischiano persecuzioni politiche, tortura o per ragioni di razza, sesso e religione.

Attualmente (*v. nota sotto*) è in discussione in Parlamento il **decreto legge n. 20/2023, c.d. "decreto Cutro"**. Molte organizzazioni e reti hanno espresso preoccupazione e contrarietà sui contenuti. Nell'appello al Parlamento esse sostengono che il decreto in realtà non affronta in alcun modo le vere cause che in questi anni hanno portato alla morte in mare di migliaia di persone. Al contrario, prevede condizioni peggiorative della condizione giuridica degli stranieri che arrivano in Italia, con il sicuro effetto di aumentare situazioni di irregolarità ed esclusione anche di chi è già da tempo sul territorio nazionale.

(Nota dell'Autrice)

Pochi giorni dopo la fine della nostra Conferenza e precisamente il 5 maggio 2023, nonostante le numerose contestazioni, il **d.l. n. 20/2023, c.d. “decreto Cutro”**, è stato convertito, con modificazioni, in **legge n. 50/2023**. Firmato simbolicamente a Cutro, dopo la tragedia consumata in mare nel mese febbraio u.s., è stato convertito in legge con significative modifiche rispetto alla prima stesura. Le novità puntano ad una stretta sull'immigrazione irregolare, ampliando contemporaneamente i flussi di ingresso per lavoro e anche oltre le quote stabilite per i cittadini di Paesi che organizzano una formazione ad hoc. Rilevanti novità riguardano la protezione internazionale, l'abolizione del permesso per protezione speciale, e la stretta su cure mediche e permessi per calamità. In sintesi, la legge riformando ulteriormente il Testo unico, prevede la determinazione di decreti di flussi di ingresso per lavoro triennali; norme sul lavoro stagionale agricolo e contrasto alle agromafie, quote riservate per i paesi che collaborano al contrasto dell'immigrazione irregolare; semplificazioni per il rilascio del *nulla osta* al lavoro a favore di coloro che arrivano regolarmente dall'estero; ingressi di lavoratori “fuori quota”; estensione del rinnovo a tre anni dei permessi di soggiorno per famiglia e per lavoro; restrizione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati ai minori non accompagnati; misure straordinarie in materia di gestione dei centri di migranti; revoca dell'accoglienza per violazione grave o ripetuta delle regole della struttura o del danneggiamento dei beni mobili e immobili; limitazione dei servizi complementari del sistema di accoglienza dei richiedenti all'assistenza sanitaria, sociale e alla mediazione linguistico-culturale, con esclusione dell'assistenza psicologica, della somministrazione dei corsi di lingua italiana e dei servizi di orientamento legale. La legge prevede nuove norme sulla procedura di protezione internazionale, elimina dall'ordinamento il permesso per protezione speciale ed il correlato divieto di espulsione (art. 19 TUI); restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro; limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro; inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica e anche alle vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio”.

- 5) Migrazioni In Italia: secondo i dati Istat , a gennaio 2023, sono regolarmente presenti 5 milioni e 50 mila cittadini provenienti dall'Unione europea e da

paesi extraeuropei, pari all'8,6% della popolazione complessiva italiana, residenti nella maggior parte a Nord dell'Italia.

Di tali cittadini, 3.500,000 circa sono cittadini non comunitari. La componente femminile è del 51,2% leggermente più alta di quella maschile. Tali cittadini sono entrati in Italia dal 1998, a seguito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso e delle varie sanatorie dal 1986 fino al 2020, previste per l'emersione dell'irregolarità e lo sfruttamento per motivi di lavoro, l'ultima sanatoria, quella del 2020 ancora non conclusa. Attualmente è in vigore il decreto flussi transitori 2022.

- 6) Delle 198 collettività presenti in Italia, le nazionalità più rilevanti sono i cittadini rumeni con più di 1.100.000 circa di presenze, mentre i cittadini non comunitari sono all'incirca 3.615.000 (in lieve calo rispetto al 2019 (-2,7) ed è costituita dai cittadini albanesi con 433.000 presenze, marocchini con 429.000 e a seguire cinesi con 330.000. I cittadini ucraini con regolare permesso di soggiorno nel 2022 erano circa 230.000; di circa 200.000 per protezione temporanea prorogata al 31.12.2023, con permessi per protezione speciale che consentono lo svolgimento di attività lavorative. (Decreto Legge n.16/2023 "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina").
- 7) A questi occorre aggiungere circa 600,000 presenze irregolari, ma che sono in parte assorbiti (oggi 506.000) dalla regolarizzazione o sanatoria del 2020, ancora non ultimata, nella quale sono state presentate circa 207.000 domande nell'ambito del lavoro domestico e in minima parte in agricoltura. Il ricorso alle regolarizzazioni è effetto diretto della carenza di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato o autonomo, costringendo a governare a posteriore quello che non si è gestito a priori; quella del 2020 è la nona sanatoria in Italia.
- 8) Carattere strutturale dell'immigrazione.
I dati segnalati indicano uno stadio avanzato di radicamento e di inserimento degli stranieri non comunitari nel tessuto sociale italiano, tali da costituire una componente di carattere strutturale. Il fenomeno migratorio è stato preso in considerazione solo in momenti di emergenza, introducendo solo provvedimenti di emersione, come lo dimostrano le numerose sanatorie di quelli anni.
Purtroppo non sempre le norme sono applicate correttamente, in senso positivo, come vorrebbe l'art. 2, comma 3 del TUI sulle parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti dei lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani, "legiferando" spesso per circolari, ordinanze, decreti attuativi, attraverso i quali enti locali e amministrazioni centrali limitano agli stranieri, con illegittimi

requisiti aggiuntivi l'accesso alle prestazioni previste dalla legge; in particolare nell'ambito dei servizi e beni fondamentali del welfare e spesso dichiarate illegittime da sentenze dei giudici ordinari italiani e della Corte di giustizia europea. Oggi è necessario uscire dall'emergenza, dall'incertezza dei diritti, per iniziare un nuovo percorso di dialogo destinato a documentare e valorizzare le storie di vita di cui sono portatrici le persone migranti (41%) facilitare l'inclusione sociale a medio termine (31%) e sperimentare nuove forme di convivenza tra cittadini italiani e non (20%).

- 9) L'utilizzo dei "flussi di ingresso transitori". Dal 2014 non sono stati più programmati i flussi di ingresso previsti dal TU per motivi di lavoro subordinato. Salvo che per ricongiungimento familiare o per alcune alte professionalità, attualmente l'ingresso in Italia è determinato annualmente da un Decreto della PCM transitorio che prevede principalmente casi di ingresso.

Per il 2023 è stato previsto il decreto di flussi di ingresso 2022 che consente una quota massima di ingressi per lavoro pari a 75.705 unità nell'ambito dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale. Tali quote possono essere utilizzate solo dai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. 44.000 delle quali riservate all'ingresso per lavoro stagionale e 7.000 conversioni di permessi di soggiorno, per un totale di 82.705 quote.

Dal 27 marzo 2023, giorno del *click day* sono state inviate 240.000 domande. Alla conferma delle semplificazioni introdotte lo scorso anno (asseverazione dei requisiti da parte di professionisti e associazioni di categoria e "silenzioassenso" sui nulla osta), si accompagna l'introduzione di una nuova procedura per verificare preventivamente che non ci siano lavoratori già disponibili in Italia. Purtroppo non è stata prevista una quota per l'ingresso delle collaboratrici domestiche o di assistenza alla persona, che coprono una parte importante del welfare delle famiglie. Secondo una ricerca commissionata da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico e realizzata dal Centro Studi e Ricerche Idos, per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza domestica in Italia servirebbero fino a 23mila lavoratori non comunitari l'anno, circa 68mila nel triennio 2023-2025.

- 10) Il lavoro nell'epoca della post pandemia. Negli ultimi anni, i flussi regolari di ingresso sono in diminuzione e, rispetto agli anni precedenti nel 2020 si sono registrati solo 106,500 ingressi rispetto al 2019 (177 mila circa), a causa della pandemia e delle varie restrizioni imposte per l'arrivo regolare in Italia. Le donne hanno avuto il 48,6,% (52.000 dei permessi,) mentre la componente maschile il 51,4 %. (55.000 permessi). I motivi del rilascio dei permessi

appaiono sbilanciati: il 58% (62.000) per motivi familiari e solo il 9,7 % (10,000) per motivi di lavoro) e il resto per altri motivi.

- 11) Occupati, disoccupati e inattivi stranieri. Nel 2021 sono poco più di 3,800.000 i cittadini stranieri in età lavorativa (15/64 anni); di questi 2.300.000 circa sono occupati; in cerca di lavoro 379.000 e inattivi tra i 15 e i 65 anni sono 1.238.000. Questa ultima cifra appare preoccupante. La crisi economica, determinata dalla pandemia ha prodotto una netta contrazione dei disoccupati: il fenomeno più evidente è stato un netto passaggio dalle forze lavoro all'inattività.
- 12) Povertà e perdita del posto di lavoro. A partire dal 2021, a causa dei risultati della crisi pandemica e le sue conseguenze economiche, le condizioni di vita iniziano a peggiorare. Nel 2022 hanno perso il proprio lavoro circa 1.000.000 di persone, di cui 93,500 stranieri non comunitari, per licenziamento, chiusura o cessazione dell'attività, scadenza dei contratti nei settori dei servizi alla persona, ristorazione, commercio e servizi in generale. Certamente, le donne, in speciale modo quelle straniere, sono state le più colpite rispetto alla componente maschile e negli anni successivi le condizioni economiche continuano a peggiorare. Complessivamente il numero degli occupati nel 2021 cresce di circa 170 mila unità: di questi 116 mila sono cittadini italiani, 53 mila sono stranieri.

Nel 2021, 489 mila famiglie straniere vivono e vivono tuttora in una condizione di povertà assoluta. La povertà colpisce sia disoccupati che occupati. È l'incidenza di povertà è più alta nel Mezzogiorno (37,6%) e più bassa nel Centro (25,9%).

La situazione del mercato di lavoro ha visto un peggioramento della situazione di tutti i lavoratori italiani e stranieri a prescindere dal sesso e dal livello di istruzione.

Contribuisce a spiegare la spiccata vulnerabilità dell'occupazione femminile immigrata l'impiego in lavori poco tutelati e particolarmente esposti alla precarietà e alle restrizioni. Più della metà lavora in sole 3 professioni: collaboratrici domestiche, badanti, addette alla pulizia di uffici ed esercizi commerciali (a fronte di 13 professioni per gli uomini stranieri e 20 per le donne italiane) e ben il 39,7% è un'addetta ai servizi domestici o di cura. Sul calo dell'occupazione femminile straniera, dunque, ha pesato anche la lentezza con cui procede la regolarizzazione dell'estate del 2020, relativa al settore domestico (a fine luglio 2022 solo 55.202 delle domande (207.452) era giunto a definizione con il rilascio di un permesso di soggiorno).

- 13) Come è possibile arrivare legalmente in Italia.

In Italia occorre arrivare con un visto di ingresso, rilasciato dalle autorità Diplomatico- consolari italiane nel paese di origine o di stabile residenza. Se si tratta di ingresso per lavoro occorre siglare un contratto di soggiorno per lavoro. Arrivati in Italia tali lavoratori hanno diritto all'iscrizione anagrafica, al ricongiungimento familiare, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, al diritto allo studio, ecc.

In nessun caso è possibile arrivare in Italia per ricerca di lavoro o regolarizzare una posizione lavorativa (in assenza di un provvedimento di emersione lavorativa).

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni dall'ingresso e rinnovato 60 giorni prima della scadenza e ha generalmente una durata di due anni, che varia secondo la motivazione per il quale è stato rilasciato.

Mentre nel caso del ricongiungimento familiare, i requisiti di ingresso dei familiari sono esaustivi e il richiedente in Italia deve dimostrare il rapporto di parentela, avere un reddito congruo, titolo di soggiorno; per i familiari arrivati occorre sostenere il test di conoscenza della lingua italiana.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il titolare del visto di ingresso rilasciato dalle autorità italiane all'estero deve chiedere il permesso di soggiorno, di cui ci sono 20 tipologie diverse, ma gli ingressi sono solitamente per lavoro, ricongiungimento familiare e studio. Da 2012, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che hanno fatto ingresso in Italia per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere un Accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure. Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non comunitario regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni: da parte dello Stato e da parte del cittadino straniero, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

Dopo 5 anni di soggiorno legale in Italia è possibile richiedere la carta di soggiorno o permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo della durata di 10 anni, rinnovabile e valido come documento di identità personale (occorre dimostrare reddito, alloggio, esame di lingua italiana). La previsione di 10 anni non costituisce una scadenza del documento, che ha validità illimitata. In caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio comporta la decadenza dal diritto al rilascio del permesso Ce, salvo per gravi e comprovati motivi.

14) Minori stranieri non accompagnati

Dal dicembre 2022 è in vigore il **dPR 4 ottobre 2022, n. 191** sui minori stranieri non accompagnati (Msna), che modifica e integra l'art.32, c.1bis del TUI, intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i Msna e della conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età. Riguardo alla

conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, il dPR ribadisce il principio secondo il quale il Ministero del lavoro, ai fini dell'emissione del parere, debba effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell'avvio di un percorso di integrazione. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo può essere convertito, ai sensi dell'art. 32 del TUI, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale. Il nuovo regolamento prevede anche il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato in presenza di un decreto del tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Inoltre, ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro.

Nei primi mesi del 2023 è quasi triplicato il numero dei minori stranieri sbarcati in Italia senza adulti di riferimento: sono 1.965 mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano 737. A fronte di queste cifre s'intende rilanciare la figura del tutore volontario: uno strumento che esiste da tempo e funziona ma che va ulteriormente promosso, in Italia si contano, dall'ultima rilevazione svolta dall'Autorità garante nell'ambito del progetto di monitoraggio del sistema della tutela volontaria, 3.457 tutori volontari nominati dai tribunali per i minorenni dopo una formazione offerta dai garanti regionali

È necessario ricordare che a questi minorenni vanno assicurati gli stessi diritti che la convenzione internazionale sull'infanzia e l'adolescenza riconosce a qualsiasi altro bambino e ragazzo.

- 15) Grave situazione di sfruttamento lavorativo o violenza di genere. Tale situazione è prevista dall'art. 18 del TUI. A Tali persone, lavoratori o lavoratrici sfruttati/e o donne che soffrono violenza di genere, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sociale, che consente la partecipazione a programmi di integrazione. Con la recente **legge n. 238/2021** (accoglimento legge europea 2019/2020) è stato affidato all'Unar (Ufficio Antidiscriminazioni razziali) il compito di promuovere la parità e combattere ogni forma di discriminazione.
- 16) Riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute all'estero. È uno dei temi più richiesti dal mondo dell'immigrazione di prima generazione. Molti di coloro che arrivano in Italia possiedono già un titolo di studio secondario o universitario ottenuto nel proprio paese. Ma il sistema del riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all'estero è complesso, può durare

anni ed è soggetto anche alle disposizioni comunitarie in materia. Secondo una recente indagine dell'Istat, ottenere un lavoro adeguato alle proprie competenze è sempre più difficile ed è scarso il ricorso al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

Una prima forma di riconoscimento è quella accademica. La procedura di riconoscimento accademico valuta in modo analitico i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studi e contenuti a un titolo italiano. La valutazione ha l'obiettivo di rilasciare un provvedimento che è analogo a un titolo finale italiano e avente valore legale nel nostro paese. Tale forma di riconoscimento ha solo finalità accademiche, di riconoscimento a tutti gli effetti, compresa la prosecuzione degli studi per acquisire un titolo di livello superiore (il riconoscimento a fini professionali segue una procedura diversa che si vedrà più avanti). Storicamente tale procedura è identificata con il termine di "equipollenza". Il riconoscimento di un titolo accademico estero può essere richiesto presso le Università statali italiane a specifiche condizioni e la documentazione deve provenire dall'estero con "dichiarazione di valore" dei titoli stranieri, previa verifica da parte dei Consolati italiani all'estero.

La seconda forma di riconoscimento dei titoli è quella professionale, determinata da normativa europea ed estesa anche alle professioni esercitate in Paesi terzi. Si tratta di professioni regolamentate o non regolamentate. Le professioni regolamentate sono quelle il cui esercizio è regolato da una normativa nazionale. Quest'ultima definisce le norme deontologiche e i titoli di studio necessari, nonché i requisiti formativi, come il tirocinio e/o l'esame di stato, da soddisfare per il conseguimento della qualifica professionale necessaria per l'esercizio della professione.

Le richieste di riconoscimento, contenenti la documentazione attestante i precedenti percorsi formativi dei richiedenti, devono essere indirizzate al Ministero competente per il settore professionale. In alcuni casi, se esistono differenze significative tra i sistemi di istruzione e formazione, il Ministero italiano competente può esprimere un'accettazione parziale della richiesta, subordinando il pieno riconoscimento a un periodo di tirocinio e/o ad alcuni esami. Il riconoscimento delle qualifiche professionali è sufficiente per l'esercizio della professione. Tuttavia, dopo il riconoscimento della qualifica è generalmente necessaria l'iscrizione all'ordine professionale di riferimento, passaggio che può richiedere ulteriori prove (di solito esami linguistici). Le professioni non regolamentate, invece, sono quelle il cui esercizio non è normato a livello nazionale. Da un punto di vista legale possono essere esercitate senza possedere alcun titolo di studio o qualifica professionale specifica. Chi è in possesso di un titolo estero non ha quindi bisogno di farlo riconoscere per questo tipo di esercizio professionale in Italia, anche se l'attestato di formazione professionale è sempre ben accettato.

17) Previdenza e assistenza sociale. I lavoratori stranieri che svolgono la loro attività in Italia sono assoggettati alla legislazione previdenziale e assistenziale italiana in base al principio della territorialità dell'obbligo contributivo. Per i lavoratori dipendenti la quota di contributi è versata dal datore di lavoro all'Inps, mentre i lavoratori autonomi invece provvedono al versamento dei contributi dovuti sulla base del reddito denunciato ai fini fiscali. Un regime particolare è previsto per i lavoratori stagionali, i quali beneficiano solo di alcune forme assicurative (pensioni, infortuni, malattia e maternità).

Se il datore di lavoro non procede al versamento dei contributi, il diritto alla prestazione previdenziale non viene meno se richiesto dal cittadino straniero interessato entro il termine di prescrizione di tre anni.

L'esportabilità delle pensioni in caso di rimpatrio. In generale, tanto per gli italiani che per i cittadini comunitari e non comunitari, le pensioni sono esportabili (ad esclusione di quelle a carattere assistenziale) e le rendite infortunistiche (ad eccezione di quelle previste in caso di malattia, maternità, disoccupazione e cassa integrazione).

Occorre tuttavia distinguere il caso in cui decide di rimpatriare un lavoratore straniero proveniente da un Paese che ha stipulato con l'Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale e quello in cui tale decisione è presa da un lavoratore proveniente da un Paese non convenzionato con l'Italia. In particolare, mentre non si pongono problemi se il lavoratore ha raggiunto in Italia il diritto ad una pensione autonoma (maturata con contribuzione italiana), diverso è il caso in cui il diritto alla pensione matura solo totalizzando i periodi contributivi maturati in Paesi diversi, in questo caso ogni paese paga un prorata, ovvero la parte dei contributi versati in tali paesi.

Attualmente, infatti, per aver diritto alla totalizzazione della pensione, è necessario che vi siano delle Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed il Paese di origine dei lavoratori stranieri non comunitari. Dette convenzioni infatti garantiscono ai lavoratori il cumulo dei periodi assicurativi svolti nei paesi contraenti, per conseguire il diritto alle prestazioni, qualora non sia stato maturato in maniera autonoma in un singolo Stato.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore straniero che decide di rimpatriare proviene da un Paese non convenzionato con l'Italia in materia di sicurezza sociale, il regime di totalizzazione della pensione non trova applicazione. Occorre ricordare che, mentre prima della legge 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) ai lavoratori non comunitari che rimpatriavano definitivamente, veniva riconosciuto, a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il loro Paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel momento, ora tale possibilità non è più prevista.

Attualmente i lavoratori non comunitari che rimpatriano conservano i diritti previdenziali e di sicurezza maturati, ma possono goderne solo a partire dall'età pensionabile e previa maturazione del requisito contributivo minimo

sulla base della normativa vigente in Italia. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, i lavoratori stranieri potranno richiedere al compimento dell'età pensionabile prevista, la quota parte di pensione corrispondente alla sua ridotta anzianità contributiva.

Rispetto alle prestazioni di assistenza sociale esse possono essere erogate non solo ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo ma anche per coloro in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno, in attuazione della legge europea e delle sentenze della corte costituzionale nel 2022, come il bonus bebè e assegno di maternità oggi assorbite dall'assegno unico.

- 18) Convenzioni internazionali e Regolamenti comunitari di sicurezza sociale. Per tutelare adeguatamente i diritti sociali e previdenziali dei lavoratori migranti e dei loro familiari l'Italia ha stipulato, in particolare con i paesi di emigrazione italiana, convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale. Per realizzare tale obiettivo di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori migranti e dei loro familiari, ogni Convenzione si basa su alcuni principi: parità di trattamento, ovvero ogni Stato riserva ai cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini; applicazione della legge vigente nel luogo in cui è svolta l'attività lavorativa; totalizzazione dei periodi contributivi maturati in paesi comunitari e in paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, al fine di conseguire un'unica pensione; esportabilità delle prestazioni.

Regolamenti comunitari di sicurezza sociale: i cittadini dell'Ue e i loro familiari anche stranieri sono tutelati dai Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale. I principi di base di tali Regolamenti sono: parità di trattamento, unicità della legislazione applicabile; esportabilità delle prestazioni conformemente al principio di revoca delle clausole di residenza; totalizzazione dei periodi assicurativi, ovvero le relative prestazioni saranno liquidate in base alla propria legislazione nazionale sommando i periodi di lavoro svolti negli stati membri e determinando l'importo in proporzione ai contributi versati in ogni singolo paese. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea (e, dal 2002, è applicabile anche alla Svizzera) nei settori riguardanti le prestazioni di malattia e maternità, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni e malattie professionali, assegni in caso di morte, prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari.

Per quanto concerne i cittadini stranieri che lavorano nell'Ue assume rilevanza l'entrata in vigore, dal 2004, del Regolamento Ce n. 883/2004 (modificato dal Regolamento Ce n. 1231/2010), che estende le disposizioni previste dai Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti all'interno dell'Unione europea; tale Regolamento non è applicabile quando la situazione del cittadino straniero presenta unicamente

legami con un paese terzo e un solo Stato membro, ovvero non vi è mobilità intracomunitaria.

- 19) La novità del permesso unico per lavoro: verso un'apertura. Accoglimento della Legge europea 2019-2020 (legge 238/2021- GU n.12 del 17 gennaio 2022). Su questo provvedimento ci soffermeremo solo sugli articoli relativi alla condizione dei cittadini stranieri. In effetti, ci sono importanti novità, sia in materia di permessi di soggiorno, sia per l'accesso ai servizi sociali. Le modifiche introdotte scaturiscono dalle osservazioni critiche avanzate dalla Commissione europea circa l'inadeguato recepimento della direttiva sul permesso unico (direttiva Ue n. 2011/98).

L'articolo 3 della nuova legge ha previsto, per chiudere una procedura di infrazione in corso e porre fine ad un contenzioso giurisprudenziale che durava da anni, la modifica dell'articolo 41 del Testo unico, per estendere le prestazioni sociali anche agli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo.

Il primo comma dell'art. 41, infatti, sancisce in linea generale la parità di trattamento nelle prestazioni di assistenza sociale alla sola condizione che lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno. Si tratta di un principio generale che era già in vigore, ma che nel corso degli anni era stato modificato prima dell'art. 80, c. 19 della legge n. 388/2000, poi dalle singole disposizioni che avevano concesso tutte le prestazioni di assistenza ai soli titolari di permesso Ue di lungo periodo.

Limitatamente alle prestazioni di sicurezza sociale, la regola generale subisce tuttavia delle deroghe per quanto riguarda i titolari di permesso unico lavoro o di un permesso per motivi di studio o ricerca. Ai sensi del nuovo comma 1bis dell'art. 41, la equiparazione ai cittadini italiani in tali casi opera solo in costanza di un rapporto di lavoro oppure nel caso si sia svolta un'attività lavorativa per un periodo non inferiore a sei mesi e sia stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento della stessa.

Per le prestazioni familiari (incluse nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale) il comma 1 ter prevede un regime ancora diverso: l'equiparazione con i cittadini italiani opera esclusivamente in favore dei titolari di permesso unico lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e dei titolari di un permesso per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi. Si tratta in quest'ultimo caso di una disposizione che dovrà essere letta sia in coordinamento con le norme appena entrate in vigore sull'assegno unico universale (d.lgs. n. 230/2021), sia tenendo conto dei principi sanciti nella recente sentenza della Corte costituzionale sul bonus bebè e l'assegno di maternità.

- 20) Discriminazioni

Interessanti le conclusioni del I Report finale del Progetto L.A.W. – Leverage the Access to Welfare che presenta ragioni ed effetti delle discriminazioni istituzionali con l'obiettivo di identificarle e di fornire gli strumenti per contrastarle. Si tratta di un'analisi sullo stato delle discriminazioni in Italia da un punto di vista giuridico e socioeconomico.

A partire dai dati raccolti da Asgi e dal Centro Studi Medi nell'ambito del Progetto LAW, il report intende offrire uno sguardo sullo stato delle discriminazioni in Italia. In sintesi il Rapporto mette in luce:

Per le persone straniere essere povere non è sufficiente per accedere ai diritti sociali.

Al fine di accedere all'edilizia residenziale pubblica, numerose Regioni continuano a richiedere una residenza pluriennale nel territorio o documenti aggiuntivi per le persone straniere.

Nonostante la normativa italiana ed europea sancisca chiaramente il diritto per tutte le persone regolarmente soggiornanti ad aprire un conto corrente di base, in moltissimi casi gli istituti bancari e postali rifiutano l'apertura a clientela straniera, specialmente a persone richiedenti asilo e con cittadinanza nigeriana.

Casa, lavoro, trasporti: dove si discrimina di più secondo l'indagine socioeconomica:

La ricerca socioeconomica del Centro Studi Medi identifica il settore della casa come quello maggiormente discriminatorio. Dalla scelta del proprietario di non affittare a persone straniere, alla richiesta di garanzie aggiuntive. Seguono le discriminazioni che avvengono nell'ambito lavorativo (33%): non aver potuto accedere a un concorso pubblico perché veniva richiesta la cittadinanza italiana, mentre o non sono stati assunti perché l'azienda ha fatto intendere di non assumere stranieri. Significative sono poi le discriminazioni percepite sui mezzi di trasporto pubblici, in ambito sanitario nel rapporto con i servizi privati e con le forze di polizia. Emerge inoltre che il livello di discriminazione non dipende da quanto tempo una persona straniera vive in Italia né dal livello di integrazione della persona.

Proposte per un maggiore processo di integrazione, interazione, inserimento

Sono varie le diverse proposte elaborate da associazioni e principali Istituti di ricerca e che tendono a convergere, in particolare:

- a) un ampliamento delle possibilità di ingresso legale da realizzarsi sia attraverso il ripristino del Documento programmatico triennale e delle quote ordinarie di ingresso (abolendo il sistema delle quote transitorie), sulla base delle reali esigenze del mercato del lavoro, indagine complessa ma

necessaria, sia mediante l'introduzione di nuovi canali d'ingresso disciplinati in maniera meno vincolistica;

- b) l'introduzione di un dispositivo d'ingresso per la ricerca di lavoro che funzioni sia attraverso meccanismi di sponsorizzazione (con un ruolo importante riconosciuto ai soggetti della società civile), sia mediante l'istituzionalizzazione del ruolo delle agenzie di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- c) la previsione di un meccanismo di regolarizzazione continuativa su base individuale, in presenza di determinate condizioni (che di volta in volta possono consistere, ad esempio, in un certo grado di integrazione o nella disponibilità di un datore di lavoro interessato ad assumere), eventualmente nell'ambito di un determinato tetto annuale;
- d) facilitazione del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute all'estero, in particolare in ambito sanitario. È uno dei temi più richiesti dal mondo dell'immigrazione di prima generazione. Molti di coloro che arrivano in Italia possiedono già un titolo di studio secondario o universitario ottenuto nel proprio paese, così come il riconoscimento dei titoli e dei mestieri informali;
- e) sull'ambito previdenziale attivazione delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i paesi di immigrazione più forte, che consenta la totalizzazione dei contributi nei paesi legati a tali convenzioni, rafforzando la tutela previdenziale del lavoro migrante;
- f) un ruolo di estrema importanza deve essere portato a termine dai Consolati italiani all'estero. Purtroppo si verifica che in alcuni paesi sono lunghe le liste di attesa e l'accoglienza non è sempre degna per i cittadini che hanno ottenuto l'autorizzazione all'ingresso dalle autorità italiane. Chiediamo che tali rappresentanze possano completare in tempi rapidi il rilascio dei visti, tenendo in considerazione che in molti Stati le persone devono recarsi presso i Consolati con giorni di anticipo per ottenere l'autorizzazione all'ingresso in Italia, rimanendo spesso ad attendere per giorni fuori dai Consolati;
- g) infine, considerare la richiesta a governo e parlamento che diverse organizzazioni e reti hanno chiesto di "non convertire il decreto Cutro e cambiare rotta". Questo è quanto chiedono assieme ad Asgi, le organizzazioni e le reti firmatarie di un appello, che esprimono grande preoccupazione e contrarietà sui contenuti del Ddl 591/2023, meglio

conosciuto come “decreto Cutro”, ora in discussione in Parlamento. È fondamentale, dicono in un appello, “invertire velocemente la rotta e promuovere politiche eque ed efficaci sull’immigrazione e sul diritto di asilo. Partendo dall’opposizione a queste norme, in un percorso che chiede ingressi legali, corridoi umanitari, garanzia dell’accesso alla procedura di asilo e all’accoglienza, abbandono delle politiche di esternalizzazione (v. nota dell’autrice a pagina 6/7);

- h) occorre fare un passo importante verso una riforma delle politiche migratorie nel nostro Paese a cui dovrà seguire una riforma dell’attuale impianto legislativo. Il Testo unico sull’immigrazione, troppe volte modificato continua ad essere il solo punto di riferimento normativo delle persone migranti. Tale Testo unico deve riuscire a coniugare nel miglior modo possibile i valori di giustizia sociale, dignità, inclusione, sicurezza , legalità e convivenza interetnica.

Riferimenti

- Testo Unico sull’Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998;
- L’accesso degli immigrati a sicurezza sociale e sanità in Italia: politiche e prassi, A cura del Punto di contatto Nazionale EMN (European Migration Network), febbraio 2014;
- Dossier statistico 2022 , Idos/Confronti, Scheda di sintesi;
- Migrazioni e sviluppo sostenibile. Focsiv, Gcap, Volti delle Migrazioni e altri, Aprile 2021;
- Permesso Ue: decreto Ministero dell’interno 20 gennaio 2021;
- XII Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro”, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2022;
- Integrazione Migranti- sito del Ministero del lavoro, dell’interno e dell’Istruzione, <https://integrazionemigranti.gov.it>, 2023;
- Progetto L.A.W. – Leverage the Access to Welfare- in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione (Asgi) e Centro Studi Medi, aprile 2023;
- Documenti anno 2022 dal sito Asgi (Associazione di Studi Giuridici sull’immigrazione);
- Professor Maurizio Ambrosini-Centro Studi Medi - articoli apparsi su “Avvenire”, 2021-2022 - Centro Studi Medi.